



Comune di Mondaino  
(Provincia di Rimini)

Piazza Maggiore n. 1 C.A.P. 47836  
Tel. 0541 981674

PIVA 00664480407  
Fax 0541/982060

## COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>Numero</b> 17	O G G E T T O	<b>TASI (Tributo servizi invisibili) – Determinazione aliquote e detrazioni – anno 2015.</b>
<b>Data</b> 29/07/2015		

L'anno **Duemilaquindici**, il giorno **Ventinove** del mese di **Luglio** alle ore 19.30, nella Sala delle adunanze consigliare del Comune suddetto.

Alla 1<sup>^</sup> convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Gnaccolini Matteo– Sindaco	X		Chiaretti Enrico	X	
Casadei Luigino	X		Merli Irene		X
Calesini Jessica		X	Morri Valeria		X
Bacchini Roberto	X				
Pintus Mauro	X				
Arduini Fabio	X				
Bruscoli Valentina		X			

Assegnati N. 10  
In carica N. 10

Presenti N. 6  
Assenti N. 4

Fra gli assenti sono giustificati i signori:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza GNACCOLINI MATTEO nella sua qualità di Sindaco – Partecipa il Segretario Comunale Dott.sa MORELLI MARHERITA ;

La seduta è pubblica.

## **Deliberazione C.C. n. 17 del 29.07.2015**

**Oggetto: TASI (Tributo servizi invisibili) – Determinazione aliquote e detrazioni – anno 2015.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1° gennaio 2014;

PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), come modificati dal D.L. n. 16 del 06/03/2014 ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità di servizi svolti nelle istituzioni scolastiche", in vigore dal 06/03/2014:

**669.** Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli.

**671.** La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

**672.** In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

**676.** L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

**677.** Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità ad esse equiparate di cui l'art. 13 comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto legge n. 201, del 2011;

**678.** Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

**679.** Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

**681.** Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

**682.** Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) omissis

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

**683.** Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.....omissis....., e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 28/07/2014 avente ad oggetto: "TASI (Tributo servizi indivisibili) – Determinazione aliquote e detrazioni anno 2014", esecutiva, con la quale si determinavano le aliquote per l'annualità 2014 e le detrazioni per abitazione principale variabili in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n 15 del 30/04/2014 ed in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale, come dal sottoriportato elenco dettagliato che costituisce parte integrante della presente deliberazione:

- il Comune reperirà attraverso l'applicazione della TASI, risorse ammontanti ad € 138.000,00, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 40,94% dei costi relativi ai servizi indivisibili pari ad € 337.107,70, desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, come dal sottoriportato elenco dettagliato che costituisce parte integrante della presente deliberazione:

**Pubblica sicurezza e vigilanza** il cui costo è quantificabile in €. 25.000,00;

**Tutela del patrimonio artistico e culturale** il cui costo è quantificabile in €.

**Servizi cimiteriali** il cui costo è quantificabile in € 13.771,15;

**Servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica** il cui costo è quantificabile in € 116.160,92;

**Servizi socio-assistenziali** il cui costo è quantificabile in € 93.860,80;

**Servizio di protezione civile** il cui costo è quantificabile in € 500,00;

**Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali e dei beni demaniali** il cui costo è quantificabile in € 52.853,91;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO ATTO CHE si rende necessario procedere alle conferme delle aliquote al fine di garantire il gettito necessario ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi di cui sopra;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 luglio 2015;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica della proposta della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti:  
favorevoli 6  
contrari 0  
astenuti 0  
espressi in forma palese

## D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di determinare per quanto in premessa espresso, per l'anno 2015, le seguenti aliquote della componente TASI, ai sensi del comma 676 della legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote
1.	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	<b>2,50 per mille</b>
2	Unità immobiliari appartenenti a tutte le altre categorie immobiliari	<b>2,50 per mille</b>
3	Aree Fabbricabili, Fabbricati rurali strumentali e terreni agricoli	<b>0,00 per mille</b>

3. Di stabilire:

La detrazione per abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale unità abitativa	Detrazione
Fino ad € 200,00	€ 85,00
da € 200,01 ad € 250,00	€ 75,00
da € 250,01 ad € 300,00	€ 55,00

Che la detrazione spetta anche ai soggetti passivi persone giuridiche;

- Che in caso di detrazione eccedente l'imposta calcolata sull'abitazione principale, la rimanenza viene utilizzata a compensazione di quella dovuta sulle pertinenze della stessa.  
L'eventuale ulteriore residuo della detrazione non è ammesso a rimborso;

- Che per tutte le altre tipologie di immobili, diverse dall'abitazione principale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 30% dell'imposta complessiva la restante parte è a carico del possessore;

4. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 32 del 28.07.2014;

5. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito,

Con successiva e separata votazione che ha dato il seguente risultato:

Con voti:

favorevoli 6

contrari 0

astenuti 0

espressi in forma palese

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
GNACCOLINI MATTEO



IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. SSA MORELLI MARGHERITA

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal

17 AGO 2015

ai sensi dell'art.124 del decreto legislativo n.267 del 18-08-00.

dalla Residenza Comunale, li

17 AGO 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. SSA MORELLI MARGHERITA

### E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione :

- è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla fine della pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. SSA MORELLI MARGHERITA

